



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7265/2024** promossa da
COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE (C.F. (avv.
contro
HERA COMM SPA (C.F. (avv.

DECRETO

ex art. 171-bis c.p.c.
con fissazione di udienza anticipata

Il giudice,

esaminati gli atti;

rilevato che parte convenuta si è costituita;

rilevato che:

- la prima udienza di trattazione è fissata per il giorno 24 ottobre 2024;

- si discute di somministrazione di energia elettrica presso numerosi punti di fornitura (POD) intestati al Comune di Chiaravalle Centrale, serviti alcuni in regime di convenzione Consip, altri in regime di salvaguardia, altri ancora in regime di servizio a tutele gradualità;

- il predetto Comune ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale: l'opponente ha indicato come giudice competente il Tribunale di Catanzaro, avuto riguardo alla sede dell'ente pubblico attore, che ha veste di convenuto sul piano sostanziale, nonché al luogo in cui si trova la sua tesoreria e alle norme sulla contabilità pubblica, in quanto il servizio di tesoreria è affidato ad una banca con sede in provincia di Catanzaro (non è invece rilevante il luogo ove viene somministrata l'energia elettrica, posto che l'obbligazione dedotta in giudizio è quella al pagamento del corrispettivo dovuto alla società di vendita);

- la convenuta, ferme le sue difese nel merito, ha espressamente dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore ed ha chiesto «*in via pregiudiziale di rito*» di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e di concedere termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, ossia il Tribunale di Catanzaro;

- l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, ord. 5 giugno 2024, n. 15699; Cass., sez. VI-1, ord. 8 giugno 2016, n. 11764, anche in tema di spese processuali), preclude al giudice adito di decidere sulla questione di competenza: ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione resta ferma la competenza del giudice indicato da chi ha sollevato l'eccezione



(cfr., fra le altre, Cass., sez. VI-3, ord. 11 maggio 2022, n. 15017; Cass., sez. VI-1, ord. 9 febbraio 2021, n. 3055);

- in tale contesto, non appare del tutto ragionevole e conforme alle finalità perseguite dalla c.d. riforma Cartabia e comunque ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, dell'economia processuale e del buon andamento della giustizia, tutti di rilevanza costituzionale, limitarsi alle sole verifiche preliminari elencate dall'art. 171-*bis* c.p.c. per poi attendere il deposito delle memorie integrative e il compimento dell'udienza di trattazione come regolata dall'art. 183 c.p.c.: va infatti evitato lo svolgimento di attività inutile;

- è invece ragionevole, e conforme ai principi sopra ricordati, fissare, anche con lo stesso decreto *ex art.* 171-*bis* c.p.c. (il cui comma 3 consente di differire la data della prima udienza) ed in base agli artt. 175 e 127 c.p.c., una apposita udienza, seppur non espressamente prevista (ma non esclusa) dalla disciplina introdotta col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, anteriore a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., per sentire le parti o comunque i loro difensori e adottare i provvedimenti adeguati in relazione al caso concreto;

- vanno richiamati i precedenti di questo tribunale in tema di udienza anticipata, con particolare riferimento all'ipotesi in cui sia emersa, come nel caso di specie, una questione pregiudiziale idonea a precludere l'esame del merito della causa (Trib. Bologna, decr. 22 dicembre 2023, seguita dalla sentenza non definitiva Trib. Bologna, 28 dicembre 2023, n. 2865; Trib. Bologna, decr. 6 maggio 2024, seguita da Trib. Bologna, 21 maggio 2024, n. 1591; con riguardo ai profili di merito, v. Trib. Bologna, decr. 3 novembre 2023, cui ha fatto la sentenza Trib. Bologna, 2 dicembre 2023, n. 2678; in tema di discussione sull'istanza *ex art.* 648 c.p.c., v. ad esempio Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023, in *Giur. it.*, 2024, 326; Trib. Bologna, decr. 15 aprile 2024; v. altresì Trib. Bologna, decr. 10 maggio 2024; Trib. Bologna, decr. 3 giugno 2024; Trib. Bologna, decr. 26 giugno 2024; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2024), orientamento che per vari aspetti trova ora autorevole conferma nell'interpretazione adeguatrice accolta dal giudice delle leggi (Corte cost., 3 giugno 2024, n. 96, paragrafi 8.5 e seguenti);

- nel caso di specie, attesa l'immediata adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, è opportuno che la questione processuale sia immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti, poiché, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., un confermato accordo tra le parti in ordine all'individuazione del giudice competente renderebbe del tutto superfluo il deposito, in questo giudizio, delle memorie integrative ed il successivo svolgimento dell'udienza di trattazione;

- in tale prospettiva, gli artt. 175 e 38, comma 2, c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l'anticipazione delle barriere preclusive, e del deposito di tre memorie integrative per parte, ad un momento anteriore all'udienza *ex art.* 183 c.p.c. e così al primo contatto diretto col giudice, paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario attendere il deposito delle memorie *ex art.* 171-*ter* c.p.c. e previo confronto coi difensori, l'immediata pronuncia dell'ordinanza con cui, preso atto dell'accordo tra le parti sul giudice indicato come competente per territorio, si dispone la cancellazione della causa dal ruolo (sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dell'opponente, v., fra le tante, Trib. Bologna, ord. 25 marzo 2021);

- su tali premesse, fissata l'udienza anticipata per l'audizione dei difensori sulla questione della competenza territoriale, è opportuno differire ai sensi dell'art. 171-*bis*, comma 3, c.p.c. la



data dell'udienza di trattazione, che, ove fosse confermato l'accordo delle parti sul giudice competente, potrebbe rivelarsi superflua alla pari del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.;

p.q.m.

- visto l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., **differisce** al 3 dicembre 2024 ore 11:00 la data della prima udienza, rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso indicati dall'articolo 171-ter c.p.c.;

- visti gli artt. 127 e 175 c.p.c., anche in relazione all'art. 38, comma 2, c.p.c., **fissa** per l'audizione dei difensori e la discussione della questione pregiudiziale attinente al processo l'udienza **martedì 10 settembre 2024 ore 11:45**, che su richiesta delle parti potrà svolgersi in videoconferenza (art. 127-bis c.p.c.), con termine all'opponente per eventuale breve nota scritta da depositarsi in telematico entro il 4 settembre 2024;

- **dispone** il seguente calendario della fase di trattazione:

udienza anticipata, martedì 10 settembre 2024 ore 11:45 per audizione dei difensori sulla questione pregiudiziale;

udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., martedì 3 dicembre 2024 ore 11:00, per l'ipotesi in cui il processo dovesse proseguire;

- visto l'art. 121 c.p.c. e per l'ipotesi di prosecuzione del giudizio, **invita** i difensori ad attenersi sia nella **redazione degli atti** che nella **produzione dei documenti** (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzia in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di **sinteticità e chiarezza** contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna (<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614> da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;

- **rinvia** all'udienza **martedì 10 settembre 2024 ore 11:45**.

Si comunichi.

Bologna, 27 luglio 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

